

PROVINCIA DI PISA

ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
DI ALUNNI/STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'

## ***INDICE***

- Art. 1 – Obiettivi e finalità**
- Art. 2 – Competenze degli Enti sottoscrittori**
- Art. 3 – Individuazione della situazione di disabilità**
- Art. 4 – Documentazione certificativa**
- Art. 5 – Gruppi di lavoro**
- Art. 6 – Modalità Operative**
- Art. 7 – Ricorsi delle parti firmatarie - Collegio di Vigilanza**
- Art. 8 – Ricorsi di utenti - GLIP**
- Art. 9 – Durata dell'accordo e rinnovo**

### **Riferimenti normativi:**

Le leggi, i decreti ministeriali e le circolari si intendono richiamate integralmente e costituiscono supporto e parte integrante del presente Accordo di Programma.

### **Premesso che:**

le Associazioni che rappresentano le persone disabili, anche tramite la Consulta Provinciale dell'Handicap, collaborano con gli Enti locali, l'Amministrazione Scolastica, le Aziende Sanitarie Locali e le Società della Salute, nell'individuazione dei problemi e nell'elaborazione di indirizzi e proposte operative, nella prospettiva del "sistema integrato" previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; è volontà comune configurare un contesto unitario per la programmazione e la gestione degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi condivisi;

### **Tutto ciò premesso**

tra

La Provincia di Pisa, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XV, Ambito territoriale della Provincia di Pisa, le Aziende Sanitarie Locali 6, 5, 11, le Società della Salute area Pisana, Valdera, Valdarno Inferiore, Alta Val di Cecina e Bassa Val di Cecina, le Conferenze educative della Zona Pisana, Valdera, Valdarno Inferiore e Val di Cecina, l'Unione dei Comuni della Valdera, l'Unione Colli Marittimi Pisani, l'Unione Montana Alta Val di Cecina, i Comuni di: Pisa, Calci, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo V.C., Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli V.A., Orciano Pisano, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano, Volterra, la FISM provinciale in rappresentanza delle scuole materne paritarie, gli Istituti paritari "Santa Caterina" di Pisa, "Santa Teresa" di Cascina e "Duchi Salviati" di Vecchiano"

**si stabilisce e si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1 – Obiettivi e finalità**

Il presente Accordo di Programma si propone di condividere iniziative che realizzino l'integrazione degli alunni disabili tra famiglia, scuola e società. La Provincia, i Comuni, le Aziende sanitarie locali, le Società della Salute e la Scuola collaborano all'attuazione delle iniziative atte a favorire l'integrazione degli alunni disabili nel territorio, assicurando, per la parte di rispettiva competenza, gli interventi finanziari necessari per garantire gli impegni assunti, nei limiti delle proprie risorse di bilancio. Le finalità del presente accordo verranno perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

1. assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione sociale degli alunni/studenti disabili nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle attività extrascolastiche;
2. realizzare progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali;
3. riconoscere l'alunno in situazione di disabilità come "soggetto di diritto" e fruitore di servizi e la sua famiglia interlocutore unico costituzionalmente deputato a tutela dei diritti dell'alunno, salvo provvedimenti diversi da parte dell'autorità giudiziaria;
4. considerare requisito indispensabile il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione al processo educativo e riabilitativo;
5. promuovere un intervento coordinato e globale mediante un rapporto di collaborazione tra scuola, servizi socio-sanitari, educativi e famiglia;
6. favorire la continuità educativa all'interno del percorso scolastico e nelle relazioni con le attività extrascolastiche;
7. riferire l'handicap a disabilità di natura prevalentemente fisica, psichica o sensoriale clinicamente accertabile e certificabile;
8. rafforzare l'impegno per il superamento delle barriere architettoniche ancora presenti nelle strutture scolastiche che, di fatto, impediscono l'accesso e/o la fruibilità agli alunni/studenti disabili;
9. promuovere in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale le attività di aggiornamento comune e in rete tra le istituzioni firmatarie del presente accordo.

## Art 2 - Competenze degli Enti sottoscrittori

Le competenze della Scuola sono:

- Garantire il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni disabili nelle sezioni della scuola d'infanzia e nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla gravità dell'handicap.
- Consentire l'utilizzo flessibile delle risorse disponibili e la costituzione di reti di scuole che, consorziando risorse finanziarie, economiche, umane e strumentali, siano in grado di ottimizzare i risultati.

### Competenze dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XV, Ambito territoriale della Provincia di Pisa

- Attivare e partecipare ai gruppi di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della L. 104/92.
- Attivare e garantire il funzionamento del Gruppo di Lavoro (GLH) previsto dalle C.M. 227/75 e 216/77, denominato Comitato Tecnico di Programmazione a seguito dell'accordo di rete per l'integrazione tra le scuole della provincia.
- Esaminare i documenti diagnostici e i materiali di programmazione educativa e didattica relativa agli alunni/studenti disabili, anche in riferimento alla determinazione delle risorse di sostegno.
- Assegnare personale specializzato (ove disponibile) e/o risorse idonee per attività di sostegno alle classi in cui sono inseriti alunni disabili, nei limiti delle disponibilità individuate dalla Direzione Scolastica Regionale.
- Formare le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità tenendo conto del numero massimo previsto dal DPR 81/2009.
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento dei docenti, di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell'integrazione, della sicurezza, dell'assistenza di base anche in collaborazione con gli Enti sottoscrittori.
- Attivare e garantire il funzionamento della Rete Provinciale e del Centro Territoriale di Supporto per l'integrazione degli studenti disabili (CTS).

### Competenze delle Istituzioni scolastiche autonome

- Definire e realizzare la programmazione educativo-didattica ed il curriculum personalizzato, integrati nel piano dell'offerta formativa, favorendo l'integrazione scolastica attraverso una progettualità concordata e condivisa.
- Organizzare attività di sostegno e recupero.
- Attivare il Gruppo di Lavoro a livello di Istituto (GLIS).
- Attivare e favorire il funzionamento dei Gruppi di Lavoro sul Caso (GLIC), per la definizione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
- Coinvolgere il personale collaboratore scolastico nel progetto educativo.
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento anche congiunto dei docenti, di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell'integrazione, della sicurezza, dell'assistenza di base anche in collaborazione con gli Enti sottoscrittori.
- Promuovere esperienze finalizzate all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale nonché esperienze lavorative ai sensi della L. 68/99 e della L. 53/2000, anche attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro.
- Individuare un referente o un docente incaricato della funzione strumentale per l'integrazione degli alunni disabili.
- Garantire prioritariamente attraverso il personale collaboratore scolastico le prestazioni di assistenza generica agli alunni/studenti disabili nei singoli plessi, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di comparto.
- Organizzare la somministrazione di farmaci attenendosi all'atto di raccomandazioni del 25.11.2005 contenente "le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico" predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute, che di seguito si allega e ad

ulteriori accordi di collaborazione attinenti, che potranno essere conclusi successivamente al presente accordo (come quelli attualmente scaduti, approvati con deliberazione della Giunta Regionale del 20 febbraio 2012, n. 112).

- ✔ Individuare eventuali casi di alunni/studenti per i quali si intravede la necessità di interventi di sostegno, indirizzando la famiglia ai servizi di base dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza territoriale e sostenendola nell'eventuale percorso diagnostico.
- ✔ Favorire e curare le iniziative di orientamento scolastico e lavorativo per gli alunni disabili in collaborazione con gli Enti Locali.
- ✔ Promuovere e curare l'acquisto ed il rinnovo di sussidi e materiali didattici finalizzati ad una migliore integrazione scolastica, anche in accordo e collaborazione con il Laboratorio Ausili dell'Azienda Sanitaria Locale.
- ✔ Sostenere l'alunno disabile nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
- ✔ Favorire la circolazione dei sussidi e materiali didattici secondo quanto previsto dall'accordo di rete tra le scuole e successive modifiche ed integrazioni.
- ✔ Garantire agli alunni in situazione di handicap la partecipazione alle gite scolastiche programmate per le classi che rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno del diritto allo studio, come ricordato nella nota n. 645 dell'11 aprile 2002 (D.G. per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio del MIUR), che a sua volta rinvia alle CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96.

#### **Le competenze delle Aziende Sanitarie Locali sono:**

- ✔ rilevare precocemente le situazioni di disabilità e provvedere all'accertamento delle condizioni di handicap ai sensi dell'Art. 3 L. 104/92;
- ✔ individuare l'alunno come disabile mediante atto certificativo ai sensi del DPCM n.185/06;
- ✔ garantire gli interventi di cura e riabilitazione armonizzandoli con gli impegni scolastici;
- ✔ garantire l'attività del Laboratorio Ausili (tale struttura dovrà individuare, anche in collaborazione con il personale educativo e scolastico, ausili personalizzati e strumenti atti a colmare gli effetti della disabilità sul processo di apprendimento e socializzazione). In questo ambito potranno essere promossi progetti innovativi integrati sul tema della tecnologia innovativa per gli ausili;
- ✔ designare propri operatori dei servizi, delegati a far parte dei gruppi di lavoro di cui all'art.15 della L. 104/92;
- ✔ collaborare alla promozione della formazione e dell'aggiornamento dei docenti, di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell'integrazione, della sicurezza, dell'assistenza di base, di concerto con gli altri Enti sottoscrittori.

#### **Le competenze dei Comuni sono:**

- ✔ svolgere, in sede di Conferenza zonale per l'istruzione, la programmazione degli interventi educativi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- ✔ prevedere nel bilancio di previsione annuale le risorse per la realizzazione delle attività di propria competenza in merito all'integrazione scolastica, extrascolastica e sociale degli alunni/studenti disabili;
- ✔ adeguare i mezzi di trasporto e le strutture edilizie, in particolare quelle scolastiche, di propria competenza alla vigente normativa circa l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ✔ garantire il diritto all'educazione e all'istruzione nelle scuole d'infanzia a gestione comunale o convenzionata;
- ✔ promuovere e sostenere l'effettiva integrazione degli alunni disabili nelle iniziative di tempo libero, nelle attività sportive e culturali organizzate e gestite dal Comune, nell'ambito delle disponibilità finanziarie;
- ✔ fornire alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado le attrezzature di competenza e gli arredi adeguati alle esigenze degli alunni/studenti disabili;
- ✔ garantire l'assistenza all'autonomia scolastica con personale qualificato agli alunni/studenti disabili là dove sussistano specifiche difficoltà, rilevate nel PEI, rispetto al contesto operativo scolastico, coordinandosi con il dirigente scolastico; a tale riguardo si rimanda alle specifiche linee guida allegate al presente atto;

- favorire i progetti per l'inserimento degli alunni disabili nell'ambito della programmazione integrata di area;
- partecipare con un proprio referente agli incontri del GLIS;
- favorire il passaggio di informazioni e competenze dal nido alla scuola d'infanzia e tra scuole di ogni ordine e grado.

**Le competenze della Provincia sono:**

- sostenere progetti di integrazione scolastica per persone disabili;
- adeguare gli edifici di propria competenza alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- fornire alle scuole secondarie di II grado gli arredi e le attrezzature adeguate alle esigenze degli alunni disabili;
- sensibilizzare e promuovere sul territorio provinciale azioni per l'adeguamento dei mezzi di trasporto e strutture in funzione delle esigenze degli alunni;
- assicurare orientamento e formazione professionale a ragazzi disabili finalizzati all'inserimento lavorativo, sulla base del piano individualizzato di intervento e del progetto abilitativo-riabilitativo globale;
- assicurare livelli di integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, sostenendo anche esperienze di alternanza scuola lavoro in collaborazione con il GOM;
- definire, in accordo con i Comuni, le modalità di gestione e di finanziamento del servizio di trasporto e di assistenza alla persona degli alunni disabili nelle scuole superiori, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana.

**Le competenze della Società della Salute**

Ai sensi del Piano Sanitario Regionale Toscano 2002 – 2004, del successivo Atto di Indirizzo della Giunta Regionale Toscana e della LR 40/2005 modificata dalle LR 60/2008, 65/2009, 67 e 70/2010 e 16/2011, sono stati istituiti i consorzi pubblici denominati Società della Salute.

Le Società della Salute, ai sensi della suddetta normativa, hanno come finalità:

la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali proprie degli enti locali; il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale; la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione; l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona; l'attività ed il controllo sui determinanti e sul contrasto delle disuguaglianze.

Esse esercitano funzioni, come da atti e regolamenti aziendali, di:

indirizzo e programmazione strategica delle attività di assistenza territoriale; programmazione operativa ed attuativa delle stesse attività di assistenza territoriale; organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie e di assistenza sociale; controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati.

L'ambito territoriale di competenza è quello corrispondente al territorio dei Comuni consorziati e, in tale ambito, il Consorzio esercita le funzioni già attribuite alla zona-distretto come già individuata dalla Legge regionale toscana 22/00.

Per quanto concerne il presente Accordo sono interessate le seguenti Società della Salute:

- S.d.S. Zona Pisana
- S.d.S. Zona Valdera
- S.d.S. Zona Alta Val di Cecina
- S.d.S. Zona Valdarno Inferiore
- S.d.S. Zona Bassa Val di Cecina

L'attività si articola attraverso i gruppi di lavoro sottoindicati:

**1 - GOLF è il Gruppo Operativo Interdisciplinare e Funzionale le cui attività sono:**

- programmare ed elaborare complessivamente l'impostazione degli interventi abilitativi-riabilitativi;
- partecipare, in collaborazione con gli enti locali, alla progettazione ed alla gestione, per gli ambiti di propria competenza istituzionale, dalle attività extrascolastiche. Tali attività sono finalizzate ad

- integrare ed estendere i progetti educativi relativi agli alunni disabili;
- garantire nelle forme adeguate la collaborazione con la Scuola e la Provincia per elaborare ed attuare progetti di interventi di orientamento e formazione professionale;
- assicurare gli interventi di carattere sanitario e sociale tesi a garantire la continuità della presa in carico in relazione al progetto abilitativi-riabilitativo globale.

Il GOIF è composto da: Responsabile GOIF, Responsabile UFSMA, Responsabile UFSMIA, Responsabile U.O. Psicologia, Responsabile UORRF, Coordinatori dei GOM, Responsabile U.F. Territoriale e Residenziale, Responsabile Attività Sanitarie di Comunità, Responsabile del Servizio Sociale Territoriale istituzionalmente competente nel settore.

Le funzioni del GOIF, nella ASL 11 sono esercitate dalla articolazione organizzativa denominata Rete Territoriale.

## **2 - GOM è il Gruppo Operativo Multiprofessionale le cui attività sono:**

- prendere in carico l'alunno disabile entro 30gg dall'accertamento;
- redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.); la Diagnosi funzionale sarà consegnata alla famiglia che la inoltrerà alla scuola oppure alla scuola, ottenuto il consenso dei genitori;
- nell'ambito del GLIC, partecipa con propri esperti alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) in collaborazione con il personale della scuola e con le famiglie;
- Il GOM è composto da: Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, Assistente Sociale, Educatore Professionale, Fisiatra, Fisioterapista, Logopedisti, Terapisti della neuro psicomotricità infantile, Psichiatra.

### **Art. 3 – Individuazione della situazione di disabilità**

L'individuazione dell'alunno in situazione di disabilità avviene attraverso un documento riservato necessario per l'attivazione di quanto previsto dagli artt. 12 e13 della L.104/92 e/o dal DPCM 185/06, ai soli fini scolastici, per assicurare l'esigibilità del diritto:

- all'educazione
- all'istruzione
- all'integrazione scolastica.

La gravità clinica (Art.3 L.104/92) non può essere motivo di esclusione scolastica ma ragione per attivare le necessarie e prioritarie iniziative concordate tra la scuola, le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti locali con l'eventuale apporto di associazioni e/o altri organismi.

### **Art. 4 – Documentazione certificativa**

- La situazione di disabilità va documentata ai sensi del DPCM 185/06 e/o della L. 104/92 art. 3 e LR 62/09.
- La Diagnosi Funzionale che segue la certificazione deve contenere le indicazioni indispensabili per la formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
- La diagnosi funzionale viene periodicamente rivista ed aggiornata secondo le scadenze previste dal DPR 24/2/94 e dal DPCM 185/06.
- Per le iscrizioni agli Istituti tecnici, professionali ed artistici sarà cura degli operatori del GOM rilasciare le dichiarazioni attestanti le abilità dello studente con disabilità a frequentare le attività di laboratorio previste dall'indirizzo di studio.

Le procedure saranno attivate di norma al momento del primo inserimento scolastico, nel rispetto dei tempi necessari per la predisposizione degli interventi ad opera dei competenti organismi scolastici, o, comunque, entro 60 giorni dalla presa in carico da parte dei Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

La famiglia può decidere di non avvalersi più di tale certificazione nel passaggio da una classe a quella successiva.

## Art. 5 – Gruppi di lavoro

Gli obiettivi e le finalità individuati nell'Accordo vengono attuati, nel rispetto delle competenze istituzionali dei singoli Enti firmatari, attraverso il lavoro di Gruppi Interistituzionali a vari livelli.

### a) Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. (L.104/92, art. 15, comma 1)

Il GLIP è composto da:

Il responsabile dell'integrazione scolastica presso l'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio XV, Ambito Territoriale di Pisa.

Un Ispettore Tecnico o un Dirigente Scolastico nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio XV, Ambito Territoriale di Pisa.

Per l'Az. U.S.L. 5: 3 delegati del GOIF.

Per l'Az. U.S.L. 11: un delegato della Rete Territoriale.

Per l'Az. U.S.L. 6: un delegato del GOIF.

Due rappresentanti della Provincia di Pisa (Servizi Pubblica Istruzione e Sociale).

Un rappresentante per ciascuna delle 4 Conferenze educative di zona.

Tre delegati rappresentativi delle varie aree della disabilità nominati dalla Consulta Handicap.

Un rappresentante per ciascuna Società della Salute competente per area.

Un rappresentante delle istituzioni scolastiche per ciascuna delle quattro aree della Provincia (Val di Cecina, Valdera, Pisa, Valdarno).

Ha il compito di:

- svolgere attività di monitoraggio e verifica dell'accordo di programma;
- promuovere attività di ricerca-azione, di studio ed elaborare iniziative e progetti finalizzati all'efficacia dell'integrazione scolastica;
- svolgere attività di consulenza e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche, relativamente a ciò che concerne i rapporti di queste con i servizi pubblici territoriali, Aziende UU.SS.LL., EE.LL. e Associazioni di categoria e a ciò che riguarda ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile all'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- collaborare con EE.LL. ed Aziende U.S.L., ed in particolare con i rispettivi servizi specialistici, relativamente agli interventi di supporto, alla definizione e alla realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati di cui all'art. 12, comma 5, della L. 104/92, nonché alla realizzazione delle attività di cui alla stessa legge, art. 8, comma 1, lettere l) ed m);
- provvedere alla predisposizione e/o modifica della modulistica per l'individuazione dell'alunno disabile, per la Diagnosi Funzionale, per il Profilo Dinamico Funzionale e per il Piano Educativo Individualizzato;
- programmare per gli aspetti culturali e finanziari, corsi di aggiornamento/formazione comuni per il personale della Scuola, delle Az. UU.SS.LL., degli EE.LL. particolarmente orientati all'integrazione delle esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei Piani Educativi Individualizzati;
- definire i criteri per eventuali progetti di ricerca epidemiologica.

L'Ispettore Tecnico nominato dall'USP presiede e convoca il G.L.I.P. e ne cura il perseguimento dei compiti istituzionali.

Il G.L.I.P. si riunisce almeno 3 volte l'anno, con un incontro alla fine ed uno all'inizio dell'anno scolastico, ed elabora il piano annuale delle attività. Ogni anno predisponde una relazione sulla situazione complessiva dell'integrazione scolastica degli alunni disabili.

### b) Gruppo di Lavoro a livello di Istituto - G.L.I.S.

Il gruppo è presente in ogni Istituto Comprensivo e Istituto Secondario Superiore ed è composto da:

- Dirigente scolastico o suo delegato.
- Docente Responsabile per l'area del disagio e dell'handicap o "Funzione strumentale" ove costituita
- Docenti di sostegno.
- Rappresentante/i dei Docenti curricolari nominato dal Collegio dei Docenti.
- Rappresentante dei collaboratori scolastici incaricati delle prestazioni di ausilio materiale.
- Operatori dei G.O.M. delle Aziende sanitarie locali o responsabile delegato.
- Operatore Psicopedagogico, se presente nella scuola.

- Rappresentante del Comune o della Società della Salute ove le funzioni siano delegate. Il Comune interessato o la Provincia (in caso di istituto superiore) deve nominare un rappresentante nel GLIS per i rispettivi ambiti di competenza.
  - Presidente del Consiglio di Istituto.
  - Rappresentanti dei genitori degli alunni/studenti disabili.
  - Rappresentante degli studenti negli Istituti di scuola secondaria di secondo grado.
- Il Gruppo sarà integrato con rappresentanti di altre organizzazioni in funzione del problema da trattare.

Ha il compito di:

- ✓ redigere un progetto di integrazione scolastica da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.);
- ✓ organizzare le attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, in linea con il P.O.F.;
- ✓ individuare le esigenze e le soluzioni tecnico-organizzative necessarie per le varie situazioni di handicap (interventi assistenziali, ausili didattici, tecniche individualizzate), impegnandosi nel reperimento delle risorse;
- ✓ verificare l'attuazione degli interventi per garantire l'integrazione tra i progetti sull'handicap e quelli previsti dai Piani offerta formativa.

E' coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura il supporto amministrativo e concorda con il responsabile del GOM l'orario delle riunioni.

Si riunisce almeno 2 volte l'anno (con un primo incontro dopo l'inizio dell'anno scolastico) per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio che rientrano nei Piani Educativo Individualizzati.

#### c) Gruppo di Lavoro sul Caso - G.L.I.C.

Il gruppo è composto da:

- Il Dirigente scolastico o suo delegato.
- I Docenti del Consiglio di Classe.
- I collaboratori scolastici coinvolti nel progetto.
- L'Assistente all'autonomia laddove presente.
- L'Esperto psicopedagogico se presente.
- Il Referente GOM sul caso e specialisti funzionali alla stesura del P.D.F. e del P.E.I..
- I Genitori dell'alunno/studente disabile.
- Altri operatori coinvolti nel progetto "di vita", anche su richiesta della famiglia.

Ha il compito di:

- redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati e stabilire i criteri di valutazione;
- assicurare le verifiche circa l'efficacia del progetto individualizzato;
- predisporre la scheda di sintesi finale riguardante gli interventi attuati durante l'anno scolastico e la programmazione per l'anno successivo;
- far partecipare un referente del grado di scuola inferiore (solo GLIC iniziale) in caso di passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado.
- 

Il GLIC si riunisce almeno 2 volte l'anno, nel rispetto degli orari e del calendario che dovrà essere predisposto dal Dirigente all'inizio dell'anno scolastico in accordo con il coordinatore GOM e la famiglia dell'alunno. Il luogo di svolgimento sarà definito in accordo tra le parti, anche avvalendosi degli strumenti forniti dalle nuove tecnologie (videoconferenze). A tal fine viene costituito un apposito gruppo di lavoro.

**Art. 6 – Modalità operative-Documentazione (la modulistica indicata, anche in forma accorpata e/o telematica, è reperibile sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio XY, Ambito Territoriale di Pisa)**

#### a) Diagnosi Funzionale

Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale, delle competenze e delle potenzialità dell'alunno in situazione di disabilità.

Viene rilasciata alla famiglia dallo specialista del GOM di residenza o da strutture convenzionate. La diagnosi dovrà essere consegnata al Dirigente dalla famiglia al momento dell'iscrizione nella struttura scolastica.

La Diagnosi Funzionale viene formulata all'inizio di ogni ciclo scolastico e aggiornata in qualsiasi momento a giudizio degli operatori del GOM che hanno in carico terapeutico-riabilitativo lo stesso alunno/studente quando ne ravvedano la necessità in rapporto al variare dello stato funzionale psicofisico dell'alunno.

#### **b) Profilo Dinamico Funzionale**

Indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno/studente in situazione di disabilità dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) e deve evidenziare, fra le altre informazioni, le modalità di collegamento tra progetti educativi, progetti riabilitativi e progetti di socializzazione sia scolastici sia extrascolastici.

Il PDF dovrà essere redatto all'interno del GLIC entro i primi due mesi dall'inizio del primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione.

#### **c) Piano Educativo Individualizzato**

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno/studente disabile nell'anno scolastico ai fini della realizzazione del diritto all'educazione ed all'istruzione. Viene redatto dal G.L.I.C. sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e individua i progetti didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le modalità di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche ed orientamento al lavoro in linea con il Piano Offerta formativa.

Il PEI viene verificato periodicamente, tenendo conto dell'ordinaria scansione dell'anno scolastico, preferibilmente 2 volte l'anno e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità.

#### **d) Scheda di Sintesi**

Annualmente viene redatta dal GLIC e firmata dai componenti del gruppo di lavoro GLIC, una scheda di sintesi del PDF e del PEI in forma conclusiva da utilizzare per i successivi adempimenti scolastici. In detta scheda dovranno essere riportate le particolari necessità di ausili e di interventi legati al grado di autonomia personale e sociale raggiunto dal soggetto, riferibili anche alle prestazioni di ausilio materiale e assistenza all'autonomia.

### **Art. 7 – Ricorsi delle parti firmatarie - Collegio di Vigilanza**

Gli Enti e le Istituzioni sottoscrittori del presente Accordo programmano e attuano azioni di monitoraggio sul livello di applicazione dell'Accordo. Le parti contraenti si impegnano a far conoscere diffusamente i contenuti del presente accordo anche mediante pubblicazione sul Burt.

Il collegio di vigilanza, come previsto dall'art.34 comma 7 decreto legislativo 267/00, è costituito dal Prefetto o da suo delegato, dal Presidente della Provincia, che lo presiede ed un Sindaco in rappresentanza di ciascuna zona educativa. Il collegio vigila sullo stato di attuazione dell'accordo e si esprime in merito a eventuali ricorsi indicando soluzioni possibili in ordine alle controversie. Se una parte contraente ritiene che un'altra parte non applichi le disposizioni del presente accordo, può segnalare tale criticità. L'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio XV, Ambito Territoriale di Pisa, inoltrerà il reclamo alla parte inadempiente la quale, entro quindici giorni dalla data di ricezione, risponderà fornendo spiegazioni per chiarire la questione.

Trascorsi 30 giorni dal silenzio o dalla data di invio della risposta ritenuta insoddisfacente, le parti hanno diritto di sottoporre al collegio la questione, allo scopo di giungere ad una soluzione del problema emerso.

Valutati i fatti, il Collegio indica alle parti la soluzione migliore da attuarsi nel rispetto dell'accordo, assegnando un termine. Trascorso tale termine senza che la parte che deve adempiere si sia attivata, il collegio interviene d'ufficio nei modi ritenuti più appropriati.

**Art. 8 – Ricorsi di utenti**

I reclami devono essere redatti per scritto dagli interessati e inoltrati all'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio XV, Ambito Territoriale di Pisa.

L'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio XV, Ambito Territoriale di Pisa riceve i reclami presentati da utenti rispetto all'inosservanza di una qualsiasi disposizione dell'accordo e li trasmette al GLIP che li esamina. Il GLIP chiede alla parte inadempiente informazioni circa il fatto denunciato. La parte è tenuta a rispondere. Il GLIP conclude l'esame del reclamo con l'indicazione della soluzione da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo. La parte inadempiente dovrà attuare la soluzione indicata dal GLIP, che dovrà essere informato dell'avvenuta esecuzione.

**Art. 9 – Durata dell'accordo e rinnovo**

Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal giorno successivo all'approvazione e potrà essere soggetto a verifica su richiesta di ciascuna delle parti firmatarie. Il presente atto si compone della premessa e di 9 articoli e verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Pisa,

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Pisa – Il Presidente

*N. Ambrosini*

Per l'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio

XV, Ambito Territoriale di Pisa – Il Dirigente

*Piùgi Stefaniani*

Per USL 5 - Il Direttore Generale

*delega - [firma]*

Per USL 6 - Il Direttore Generale

*delega - [firma]*

Per USL 11 - Il Direttore Generale

*delega - [firma]*

Per la Società della Salute Area pisana – Il Presidente

*delega - [firma]*

Per la Società della Salute area Valdera – Il Presidente

*[firma]*

Per la Società della Salute area Valdarno Inferiore – Il Presidente

*[firma]*

Per la Società della Salute area Alta Val di Cecina – Il Presidente

*delega - [firma]*

Per la Società della Salute area Bassa Val di Cecina – Il Presidente

*delega - [firma]*

Per il Comune di Calci – Il Sindaco

*delega - [firma]*

Per il Comune di Cascina – Il Sindaco

*[firma]*

Per il Comune di Castelfranco di Sotto – Il Sindaco

*[firma]*

Per il Comune di Castelnuovo Val di Cecina – Il Sindaco

*[firma]*

Per il Comune di Crespina-Lorenza – Il Sindaco

*delega - Romina Rippi*

Per il Comune di Fauglia – Il Sindaco

*delega - [firma]*

Per il Comune di Montopoli V.A – Il Sindaco

*delega - [firma]*

Per il Comune di Orciano Pisano – Il Sindaco Giulio Thesi

Per il Comune di Pisa – Il Sindaco Marie Luise Chiappo (delega)

Per il Comune di San Giuliano Terme – Il Sindaco delega - Franco Marchetti

Per il Comune di San Miniato – Il Sindaco delega - [signature]

Per il Comune di Santa Croce S/A – Il Sindaco delega - Mariangela Gucci

Per il Comune di Santa Luce – Il Sindaco delega - [signature]

Per il Comune di Vecchiano – Il Sindaco delega - Lorenzo Del Zoppo

Per il Comune di Vicopisano – Il Sindaco delega - Matteo Ferrici

Per il Comune di Volterra – Il Sindaco delega - Marco Tubi

Per l'Unione Colli Marittimi Pisani delega - [signature] (IL PRESIDENTE)

Per l'Unione Montana Alta Val di Cecina [signature]

Per l'Unione dei Comuni della Valdera [signature]

Per la Conferenza educ. Zona Pisana Marie Luise Chiappo

Per la Conferenza educ. Zona Valdera [signature]

Per la Conferenza educ. Zona Valdarno Inferiore [signature]

Per la Conferenza educ. Zona Val di Cecina [signature]

Per la FISM provinciale, la Presidente Mariangela Gucci

Per l'Istituto paritario "Santa Caterina" di Pisa [signature]

Per l'Istituto paritario "Santa Teresa" di Cascina [signature]

Per l'Istituto paritario "Duchi Salviati" di Vecchiano [signature]

## **LINEE GUIDA ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN AMBITO SCOLASTICO**

Il presente documento è stato elaborato e condiviso dal Gruppo di lavoro interistituzionale per la revisione dell'accordo di programma

### ***Premessa:***

In riferimento agli art. 1 e 2 dell'Accordo di Programma paragrafo "Competenze dei Comuni", approvato in data..... ,al fine di garantire l'effettiva integrazione degli alunni/studenti disabili si precisano le finalità, le competenze e le azioni degli operatori incaricati all'assistenza all'autonomia scolastica.

Si precisa che il servizio di assistenza all'autonomia scolastica non sostituisce ma integra le competenze previste dalle Linee Guida sull'integrazione scolastica degli alunni/studenti con disabilità, del 04.08.2009 Prot.4274 del Ministero P.I.

Si precisa inoltre che il servizio viene erogato in base alle risorse di bilancio che i Comuni mettono a disposizione.

Si rileva altresì che la compresenza con l'insegnante di sostegno, di norma, non è garantita e comunque deve essere sostenuta da un progetto educativo.

### ***Destinatari:***

I destinatari del servizio sono alunni/studenti frequentanti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado con grave disabilità certificata ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92 per i quali il gruppo Operativo Multiprofessionale (G.O.M.) abbia definito il Piano Abilitativo Riabilitativo Globale (P.A.R.G.) e infine sia stato definito un Piano Individualizzato.

### ***Competenze:***

Il personale di assistenza all'autonomia scolastica è tenuto a:

- Interagire con gli altri operatori presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici) e con gli operatori dei servizi territoriali
- Attuare quanto previsto nel piano di lavoro elaborato all'interno del G.O.M. e condiviso nel Gruppo di Lavoro sul Caso (G.L. I.C.) in riferimento al P.E.I.
- Inserirsi nel P.E.I. privilegiando gli aspetti più strettamente educativo-abilitativi

- Partecipare agli Incontri di programmazione e verifica del P.E.I.

***Azioni:***

1. Intervento finalizzato all'acquisizione delle abilità dell'autonomia di base laddove sia stata evidenziata dal GOM la possibilità di un percorso evolutivo.
2. Intervento finalizzato all'acquisizione e/o sviluppo di abilità per la comunicazione.
3. Intervento finalizzato all'acquisizione di competenze propedeutiche alla relazione.



**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

**VISTO** il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTE** le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";

**CONSIDERATO** che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

**CONSIDERATO** che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

**CONSIDERATA** la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

**EMANANO**



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
IL MINISTRO DELLA SALUTE

**LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI**

**Art. 1 – Oggetto** – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

**Art. 2 – Tipologia degli interventi** – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

**Art. 3 – Soggetti coinvolti** - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterrano i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

**Art.4 – Modalità di intervento** – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente



**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

**Art. 5 – Gestione delle emergenze** – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
UNIVERSITÀ E RICERCA**  
F.to MORATTI

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**  
F.to STORACE